



Edizione di martedì 9 aprile 2019

IVA

[Destinazione doganale “a posteriori” anche per i servizi internazionali](#)

di Marco Peirolo

AGEVOLAZIONI

[La mera digitalizzazione dei processi non beneficia del credito R&S](#)

di Debora Reverberi

IVA

[Prova della cessione intra con dichiarazione del cessionario](#)

di Sandro Cerato

BILANCIO

[I termini per l'approvazione del bilancio 2018](#)

di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE INDIRETTE

[La Cassazione estende l'esenzione sugli accordi tra i coniugi](#)

di Luigi Ferrajoli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

IVA

Destinazione doganale “a posteriori” anche per i servizi internazionali

di Marco Peirolo

In un [precedente articolo](#), è stata commentata la sentenza resa nella **causa C-275/18** del 28 marzo 2019 (*Milan Vinš*), con la quale la **Corte di giustizia UE** ha fornito la propria interpretazione dell'[articolo 146, par. 1, lett. a\), Direttiva 2006/112/CE](#), che impone agli Stati membri di **esentare da Iva “le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità”**.

La Corte ha affermato che **l'esenzione non può essere subordinata alla condizione**, prevista dalla norma nazionale (nella specie, ceca), **che i beni siano stati vincolati al regime doganale dell'esportazione** se il cedente è in grado di dimostrare che sono **usciti dal territorio dell'Unione**.

Le cessioni all'esportazione, infatti, assumono rilevanza agli effetti dell'Iva **in funzione delle caratteristiche oggettive che le contraddistinguono**, per cui, se le condizioni sostanziali previste dalla norma unionale sono soddisfatte, la detassazione accordata all'operazione **non può essere negata in dipendenza di una condizione formale non rispettata**, qual è appunto quella relativa al vincolo dei beni al regime doganale dell'esportazione.

Con tale conclusione, i giudici dell'Unione hanno inteso tutelare il **principio di proporzionalità** in rapporto alla previsione dell'[articolo 131 Direttiva 2006/112/CE](#), secondo cui **“le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 [al cui interno si colloca quella in esame] si applicano, salvo le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso”**.

In altri termini, la condizione del vincolo doganale dei beni, per quanto finalizzata ad evitare evasioni e abusi, è **illegittima se assume carattere ingeribile**, anche, cioè, quando l'operatore, come nella fattispecie, era in grado di dimostrare che i beni avevano **effettivamente lasciato il territorio dell'Unione**.

Nell'articolo di commento della sentenza, è stato osservato che le considerazioni svolte dai giudici europei hanno una portata che travalica il caso materiale, coinvolgendo – nella disciplina italiana – anche l'ambito applicativo della **non imponibilità prevista dall'[articolo 9 D.P.R. 633/1972](#) per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali**, definiti positivamente in funzione di una matrice di carattere doganale.

Il riferimento è ai **servizi di trasporto, spedizione, intermediazione, ecc. di beni in esportazione e in importazione**, rispetto ai quali la prassi amministrativa richiede, tassativamente, il **vincolo al corrispondente regime doganale, in forza di un orientamento che andrebbe, quindi, rivisitato alla luce della pronuncia *in apicibus*.**

Si considerino, per esempio, i **servizi di intermediazione**, che l'[articolo 9, comma 1, n. 7\), D.P.R. 633/1972](#) qualifica come **non imponibili ai fini Iva** se “*relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito (...), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità*”.

In un primo tempo, l’Amministrazione finanziaria aveva chiarito che la **non imponibilità** di cui all’[articolo 9, comma 1, n. 7\), D.P.R. 633/1972](#) “trova applicazione non solo nei rapporti di intermediazione direttamente intercorrenti tra le ditte estere e i propri agenti in Italia, ma per ogni prestazione del genere resa in dipendenza di una cessione di merci estere, effettuata prima dello sdoganamento, ancorché intervenuta tra due operatori economici residenti nello Stato” ([risoluzione 12 giugno 1973, n. 533201](#)).

Nei successivi interventi in materia è stato puntualizzato che il trattamento agevolato “può essere riconosciuto soltanto se le intermediazioni siano direttamente riferibili a **beni che, all’atto dell’effettuazione delle prestazioni, abbiano già ricevuto una delle suddette destinazioni doganali**” ([risoluzione 30 giugno 1980, n. 420248](#); [risoluzione 1° ottobre 1981, n. 371951](#); [risoluzione 17 novembre 1984, n. 426768](#)). Ciò significa che **non ricorre la condizione di applicabilità del beneficio** se il corrispettivo della prestazione di intermediazione relativa ai beni in importazione viene **pagato al momento della partenza della merce dal Paese extra-UE**.

Alla luce della sentenza di cui alla **causa C-275/18**, la possibilità di dimostrare che i beni abbiano ricevuto una delle suddette destinazioni doganali andrebbe, tuttavia, **ammessa anche “a posteriori”**, cioè dopo il momento di effettuazione dell’intermediazione se l’operatore è in grado di dimostrare che la prestazione si riferisce a beni che saranno esportati, importati o movimentati in regime di transito, **ancorché al momento di effettuazione dell’operazione non abbiano ancora ricevuto una delle suddette destinazioni**.

Del resto, la stessa Amministrazione finanziaria, intervenendo in materia di **acconti all’esportazione**, ha precisato – **privilegiando la sostanza sulla forma** – che i **pagamenti anticipati** beneficiano della **non imponibilità** prevista dall’[articolo 8 D.P.R. 633/1972](#) anche se i beni saranno **inviai al di fuori del territorio unionale** dopo l’emissione della fattura d’acconto, in quanto giuridicamente e direttamente dipendenti dal contratto avente ad oggetto la cessione di beni all’esportazione ([risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 1° dicembre 2008, n. 456](#)).

Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

La mera digitalizzazione dei processi non beneficia del credito R&S

di Debora Reverberi

Crescono i documenti di prassi in materia di R&S emanati dall'Agenzia delle entrate e dal Mise con la finalità di meglio delineare l'ambito applicativo oggettivo della disciplina del credito d'imposta.

Con la pubblicazione della [**risoluzione Ade 40/E/2019 del 02.04.2019**](#) viene affrontato il caso specifico di un intervento presentato all'Agenzia delle entrate circa la riconducibilità ad un progetto di R&S **di un sistema informatico condiviso cross department per la gestione e l'allineamento delle informazioni e dei documenti in tempo reale.**

La risposta all'intervento, fornita indirettamente dal Mise previa richiesta di parere tecnico formulata dalla direzione centrale dell'Agenzia delle entrate, **assume un'importanza fondamentale ai fini della qualificazione delle attività agevolabili poiché**, partendo dal caso specifico dell'istante, **illustra i principi generali, e la prassi interpretativa adottata dal Ministero in relazione alle attività del settore software.**

Il caso in esame non riguarda una *software house*, bensì un'impresa attiva nel **settore dei servizi di telecomunicazioni fisse**.

L'istante ha intrapreso nel periodo d'imposta 2017 un programma di investimenti per la realizzazione di un **progetto basato su un sistema informatico condiviso** (c.d. "cross department") in grado di offrire in tempo reale informazioni di natura tecnica in sede di sopralluogo, installazione, manutenzione e guasto a supporto di attività offerte, qualità dei servizi contrattualizzati, controlli e monitoraggio di tutte le attività aziendali.

Il progetto è finalizzato alla **ricerca di sistemi e procedure che consentano all'azienda un incremento di efficienza nella gestione dei flussi di lavoro e un miglioramento della formazione del personale**.

La soluzione prospettata dal contribuente contempla l'inquadramento del progetto fra le **attività di sviluppo sperimentale**, ai sensi dell'[**articolo 3, comma 4, lett. c\) e d\), D.L. 145/2013**](#) convertito con modificazioni dalla **L. 9/2014 e ss.mm.ii., in relazione all'adozione di modelli operativi innovativi e all'erogazione di nuovi e migliori servizi ai clienti.**

Il Mise inquadra le attività svolte dall'istante in un più **ampio progetto di digitalizzazione dei**

processi produttivi, caratterizzato dall'utilizzo di tecnologie già note e diffuse nel settore di appartenenza con ampliamento delle conoscenze e della capacità della singola impresa, non ravvisando in particolare il criterio di incertezza nelle sue due accezioni rilevanti di rischio finanziario e di probabilità di insuccesso tecnico-scientifico.

Richiamando la [risoluzione Ade 46/E/2018 del 22.06.2018](#), che trattava il caso di un programma di riorganizzazione del processo aziendale tramite adozione di tecnologie all'avanguardia ma già ampiamente diffuse e disponibili nel settore di riferimento, il Mise inquadra le attività in esame come **“investimenti in capitale fisso” rappresentati da immobilizzazioni immateriali impiegate direttamente nei processi produttivi dell'impresa e innovative per la sola azienda.**

Oltre alla fattispecie analizzata il Ministero offre un'importante illustrazione dei **principi generali e della prassi interpretativa adottata**.

Il Mise interpreta la ratio legis della disciplina del credito d'imposta: potenzialmente meritevoli del contributo pubblico sono le sole attività di R&S in grado di produrre un **beneficio per l'intera economia contribuendo all'avanzamento delle conoscenze generali mediante il superamento di ostacoli**, escludendo in tal modo tutte quelle attività che apportano innovazione per la sola impresa e non per il settore in cui opera.

Il riferimento per valutare il criterio di novità, inteso come finalità del progetto di R&S, è lo stato dell'arte del settore. Le attività potenzialmente meritevoli di credito d'imposta sono quelle relative ai progetti **intrapresi per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche**, la cui soluzione non sarebbe possibile applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di:

- realizzare **nuovi prodotti (beni o servizi)**
- realizzare **nuovi processi**
- **migliorare significativamente prodotti (beni o servizi) esistenti**
- **migliorare significativamente processi esistenti.**

Ne consegue che le attività di **sviluppo sperimentale**, in base alla definizione contenuta nel paragrafo 1.3, punto 15, lettera j) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) recante la “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*”, **non possono rappresentare semplicemente un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa.**

La prassi interpretativa del Mise inquadra nella R&S un **sottoinsieme particolarmente qualificato delle attività innovative** intraprese dall'impresa; trattasi delle sole **attività che soddisfano tutti e cinque i criteri di classificazione e qualificazione** contenuti nel Manuale di Frascati:

- novità

- creatività
- incertezza
- sistematicità
- trasferibilità e/o riproducibilità.

Il Ministero ritiene valevoli i medesimi criteri enunciati nella [circolare Mise n. 59990 del 09.02.2018](#) per le innovazioni legate al **software** inteso quale prodotto finale: un progetto per lo sviluppo di un **software** viene classificato come R&S se la sua esecuzione dipende da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto è la risoluzione di un problema su base sistematica.

In particolare **le attività del settore software che non rientrano nella R&S agevolabile** sono le seguenti:

- realizzazione di **software** con l'utilizzo di tecnologie e conoscenze informatiche già note,
- la personalizzazione di **software** esistenti,
- la manutenzione e l'implementazione di **software** esistenti,
- la gestione applicativa di un **software**.

La prassi adottata dal Mise in relazione ad attività analoghe a quelle svolte dall'istante e che rientrano nel settore software prevede dunque l'inquadramento degli investimenti realizzati dall'impresa nell'alveo delle “innovazioni di processo”, come definite al paragrafo 1.3, punto 15, lettera bb) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01), a sua volta mutuata dalla definizione di “*Technological Process Innovation*” contenuta nel paragrafo 2.2, punto 141, Capitolo III del Manuale di Oslo.

L'interpretazione del Mise consiste nel ritenere **non ammissibili al credito d'imposta le attività riconducibili a “Definizioni”** contenute nella citata Comunicazione della Commissione Europea diverse dalle fattispecie di **ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale**.

L’“**innovazione di processo**” non inquadrabile come R&S agevolabile è quella che comprende le attività di applicazione di **un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato** (inclusi i cambiamenti significativi nelle **tecniche, nelle attrezzature e/o nel software**).

Anche le “innovazioni dell’organizzazione” sono escluse dal credito d'imposta R&S: trattasi di attività di realizzazione di un **nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali di un’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne** dell’impresa.

In conclusione, la regola interpretativa affermata nella [risoluzione Ade 46/E/2018](#) assurge a principio generale da applicarsi ai progetti di mera digitalizzazione dei processi produttivi: gli investimenti effettuati dall’impresa, ancorché innovativi per la stessa, che utilizzino tecnologie già esistenti sul mercato senza comportare un aumento dello stock di conoscenza nel settore

di riferimento, sono inquadrabili come investimenti in beni capitale fisso e **non possono qualificarsi come attività di R&S eleggibili al credito d'imposta.**

Seminario di specializzazione

PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Prova della cessione intra con dichiarazione del cessionario

di Sandro Cerato

L'invio dei beni in altro Paese Ue per la non imponibilità Iva dell'operazione può essere provato con la **dichiarazione del cessionario di aver ricevuto la merce** unitamente ad altri documenti comprovanti l'operazione.

È questo in sintesi quanto emerge dal contenuto della [risposta n. 100 dell'Agenzia delle entrate](#) in merito ad un'istanza di interpello presentata da una società italiana che effettua cessioni intracomunitarie sia trasportando i beni direttamente ("franco destino") sia a cura del cessionario ("franco fabbrica").

Come noto, la questione della **prova delle cessioni intracomunitarie**, riguardante l'invio dei beni in altro Stato della Ue (oltre ai requisiti della soggettività passiva in due Stati membri del cedente e del cessionario, dell'onerosità dell'operazione e del trasferimento della proprietà) è da sempre oggetto di dibattito, **poiché la Direttiva 2006/112/CE non contiene alcuna indicazione sui mezzi di prova** che devono essere forniti per dimostrare l'invio dei beni all'estero, spettando ad ogni singolo Stato membro determinare le condizioni per fruire del regime di non imponibilità.

Tuttavia, **nemmeno la normativa nazionale contiene una specifica indicazione sui documenti che il cedente deve esibire** ed eventualmente conservare per provare l'invio dei beni in altro Paese membro, mentre l'Agenzia delle entrate ha in passato fornito i seguenti chiarimenti:

- per **dimostrare l'avvenuta spedizione dei beni in altro Stato Ue** il cedente deve conservare la fattura di vendita, gli elenchi Intra, il CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dall'acquirente per ricevuta e la rimessa bancaria a comprova dell'avvenuto pagamento ([risoluzione AdE 345/E/2007](#));
- in caso di **cessione "franco fabbrica"**, con trasporto a cura dell'acquirente comunitario, poiché il cedente non è in grado di esibire il CMR, la prova dell'invio in altro Stato Ue può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro ([risoluzione AdE 477/E/2008](#));
- con la successiva [risoluzione AdE 19/E/2013](#) è stato confermato che la prova della cessione può risultare da un insieme di documenti dai quali è possibile ricavare le stesse informazioni desumibili dal CMR e le firme dei soggetti coinvolti (nel caso di specie si trattava di un **CMR in formato elettronico**).

Tornando al caso di specie, la società istante ha fatto presente che, oltre al DDT, predisponde un documento (allegato al DDT stesso) da cui risultano, oltre ai riferimenti dell'operazione

(identificazione del cessionario, numero e data della fattura di vendita, data del DDT, ecc.), una **dichiarazione del cessionario comunitario in cui si attesta che le merci relative alle fatture indicate sono regolarmente pervenute** presso il “nostro terzista”, il “nostro deposito” oppure presso i “nostri negozi” (indicando l’ubicazione) nel mese di (indicando l’anno).

Tale dichiarazione, è precisato nell’istanza, **è timbrata, datata e sottoscritta dal cessionario e rispedita all’istante, il quale ne trattiene copia al fine di dare prova dell’avvenuto trasporto in altro Stato Ue.**

L’Agenzia delle entrate accoglie l’istanza del contribuente precisando che la documentazione descritta può costituire **prova idonea dell’avvenuta cessione intracomunitaria** a condizione che siano **individuabili i soggetti coinvolti e tutti i dati dell’operazione**, nonché si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria, quella contrattuale e gli elenchi Intra.

L’Agenzia ricorda infine che la **risposta è conforme anche alle indicazioni del Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE**, applicabile al prossimo 1° gennaio 2020, secondo cui (tra i vari elementi di prova indicati nell’**articolo 45-bis**) il possesso da parte del venditore di una **dichiarazione scritta** da parte dell’acquirente che **certifica la ricezione dei beni** (dettagliando data, generalità delle parti, luogo di arrivo, ecc.) costituisce **mezzo di prova idoneo per l’invio dei beni in altro Stato Ue** e per la **conseguente esenzione** (non imponibilità nel nostro ordinamento).

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

BILANCIO

I termini per l'approvazione del bilancio 2018

di Alessandro Bonuzzi

Il **bilancio d'esercizio** porta con sé una serie di **adempimenti** da osservare che ogni anno si ripresentano puntualmente. La prossima scadenza da tenere monitorata riguarda **l'approvazione**, in caso di Spa (ex [articolo 2364 cod. civ.](#)), o la **presentazione** ai soci per l'approvazione, in caso di Srl (ex [articolo 2478-bis cod. civ.](#)), del documento.

È noto, infatti, che il **termine ordinario** per l'approvazione o la presentazione ai soci del bilancio è fissato in **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**. Pertanto, quantomeno per le società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare e con riferimento all'anno 2018, l'appuntamento scade il **30 aprile 2019**.

Si noti che per le Spa, secondo la **dottrina prevalente**, il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale è riferito alla data della **prima convocazione dell'assemblea**. Si ritiene, quindi, possibile convocare l'assemblea in **seconda convocazione anche oltre il termine di 120 giorni**.

Nell'**avviso** di convocazione dell'assemblea può essere già fissato il **giorno** per la seconda convocazione, che **non può aver luogo nello stesso giorno** fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione **non** è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata **entro 30 giorni dalla data della prima convocazione** ([articolo 2369 cod. civ.](#)).

L'orientamento espresso dalla dottrina ha trovato conferma nella [sentenza n. 28035/2011](#) della Corte di Cassazione, secondo cui *“dal combinato disposto degli artt. 2364 e 2369 cod. civ. emergeva che entro il termine di quattro o sei mesi doveva effettuarsi la prima convocazione, potendo la seconda, nel caso in cui la prima fosse andata deserta, avvenire anche oltre il suddetto termine”*.

Peraltro, si ritiene che le conclusioni esposte con riferimento alle Spa siano applicabili anche per le **Srl**; in tal caso, però, la seconda convocazione è possibile se prevista nell'**atto costitutivo**.

In alcune circostanze, **se previsto dallo statuto**, il bilancio d'esercizio può essere approvato o presentato ai soci per l'approvazione entro il **maggior termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio. Ne deriva che, per le società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, relativamente all'anno 2018, la scadenza slitta al **29 giugno 2019**.

In ogni caso, il maggior termine può essere sfruttato esclusivamente in presenza:

- dell'obbligo di redazione del **bilancio consolidato** oppure
- di **particolari esigenze** relative alla **struttura** e all'**oggetto** della società, quali la presenza di sedi operative distaccate, di patrimoni separati, di ristrutturazioni aziendali, nonché per le imprese edili l'approvazione degli stati avanzamento lavori.

Con la **Massima n. 15** del 9 dicembre 2013 il **Consiglio Notarile di Milano** ha avuto modo di precisare che “*la clausola statutaria che consente la ... presentazione del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ... non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine fisso*”. Sicché, le casistiche che possono giustificare l'appello al maggior termine possono considerarsi “**aperte**”, ancorché debbano essere connesse con la struttura e l'oggetto della società.

Con particolare riguardo al **bilancio 2018**, il **CNDCEC** nel **comunicato stampa del 21 febbraio 2019** ha affermato che possono rappresentare **idonee cause di rinvio** dell'approvazione nel termine dei 180 giorni:

- il **nuovo obbligo** introdotto dal legislatore con l'[articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017](#), per le **imprese** che ricevono **sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere** dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati, di pubblicare tali importi, quando l'ammontare complessivo **non sia inferiore a 000 euro**, nella **nota integrativa** del bilancio di esercizio;
- l'adesione alla **rivalutazione** dei **beni d'impresa** risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2017, riproposta dall'[articolo 1, commi 940-950, L. 145/2018](#).

Ad ogni modo, le particolari esigenze devono essere individuate dagli **amministratori** con una **delibera** che deve essere adottata entro il termine ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (**risoluzione 10/503/1976**), nonché evidenziate nella **relazione sulla gestione** oppure, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, nella **nota integrativa**.

Master di specializzazione

LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE INDIRETTE

La Cassazione estende l'esenzione sugli accordi tra i coniugi

di Luigi Ferrajoli

Secondo quanto previsto dall'[articolo 19 L. 74/1987](#), tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al **procedimento di scioglimento del matrimonio** o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti, anche esecutivi e cautelari, diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di mantenimento del coniuge o dei figli, **sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa**.

Con l'[ordinanza n. 7966 del 21.03.2019](#) la Corte di Cassazione, riproponendo un'interpretazione estensiva di quanto previsto dall'[articolo 19](#), ha precisato che la vendita di un immobile in adempimento agli obblighi derivanti da un accordo di separazione non comporta la **decadenza dall'agevolazione prima casa**.

Nella vicenda decisa dalla Suprema Corte, erano state revocate le agevolazioni relative all'acquisto della prima casa in conseguenza della vendita della stessa ad un terzo prima del quinquennio, in ragione degli **accordi stipulati in sede di separazione consensuale**.

Il ricorso del contribuente era accolto in primo grado, con sentenza riformata in appello; secondo la CTR “*la revoca del beneficio fiscale non contrasta l'intassabilità delle disposizioni cui i coniugi pervengono in occasione della separazione, sia perché la cessione dell'immobile non avviene attraverso l'omologazione della separazione, sia perché non vi è qui tassazione in atto occasionata dalla crisi coniugale, bensì la revoca di un precedente beneficio fiscale*“.

La Suprema Corte ha cassato la pronuncia, ribadendo un principio già espresso nella precedente **sentenza n. 154/1999**, secondo cui **l'esenzione di cui all'[articolo 19 L. 74/1987](#) spetta per tutti gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi** in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, dato il carattere di “**negoziazione globale**” attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali rinvengono il loro **fondamento nella centralità del consenso dei coniugi** (così [Cassazione, n. 2111/2016](#)).

Secondo la Cassazione, tale principio avrebbe portata assolutamente generale e risulterebbe applicabile anche alla fattispecie in esame, **non essendo prevista alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi**; pertanto, applicando il suddetto principio, ne deriva che “*il trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la “ratio” della L. n. 74 del 1987, articolo 19, che è quella di*

favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede” (così Cass. n. 8104 del 29/03/2017; conf. Cass. n. 13340 del 28/06/2016; sempre in tema di agevolazioni “prima casa” si veda anche, sotto il diverso profilo della insussistenza dell’intento speculativo, Cass. n. 5156 del 16/03/2016; Cass. n. 22023 del 21/09/2017).

Del resto, secondo la Cassazione, recuperare l’imposta in conseguenza dell’inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell’Erario **equivarrebbe a imporre una nuova imposta sul trasferimento immobiliare** avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, si andrebbe palesemente in senso contrario alla *ratio* della disposizione.

Infatti, “*l’atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa contrariamente a quanto ritenuto dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 – nello “spirito di sistemazione, in occasione dell’evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale” (Cass. n. 16909 del 19/08/2015, in motivazione)*”.

La Suprema Corte dà atto, infine, dell’esistenza di un **precedente orientamento** della giurisprudenza di legittimità, secondo cui **l’esenzione da imposte e tasse** si applica solo se i soggetti che pongono in essere gli atti derivanti dagli accordi sono gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi e **non anche terzi**; **tal orientamento viene definito come superato** dalla [sentenza n. 2263/2014](#) della Corte di Cassazione.

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



Chi è fascista

Emilio Gentile

Laterza

Prezzo – 13,00

Pagine – 144

A 100 anni dalla nascita del movimento fascista, a oltre 70 dalla fine del regime, ‘il fascismo è tornato’. In rete e nei media l’allarme è al massimo livello. Caratteristiche del nuovo fascismo sarebbero: la sublimazione del popolo come collettività virtuosa contrapposta a politicanti corrotti, il disprezzo della democrazia parlamentare, l’appello alla piazza, l’esigenza dell’uomo forte, il primato della sovranità nazionale, l’ostilità verso i migranti. Fra i nuovi fascisti sono annoverati Trump, Erdo?an, Orbán, Bolsonaro, Di Maio, Salvini. Insomma, all’inizio del XXI secolo, trapassato il comunismo, disperso il socialismo, rarefatto il liberalismo, il fascismo avrebbe oggi una straordinaria rivincita sui nemici che lo avevano sconfitto nel 1945. Ma cos’è stato il fascismo? È stato un fenomeno internazionale, che si ripete aggiornato e mascherato? Oppure il ‘pericolo fascista’ distrae dalle cause vere della crisi democratica?



La fine della fine della terra

Jonathan Franzen

Einaudi

Prezzo – 18,50

Pagine – 216

La fine del mondo? Jonathan Franzen non cede alla tentazione di nascondersi dietro giudizi universali e profezie maya. Perché, afferma, lo scrittore è come un pompiere «il cui compito è tuffarsi in mezzo alle fiamme della vergogna mentre tutti gli altri scappano». Dal cambiamento climatico ai social network, da Trump al birdwatching, dalla New York dei primi anni Ottanta agli eventi traumatici dell'11 settembre 2001, dall'Africa orientale all'Antartide: Franzen si confronta con la complessità del presente a colpi di riflessioni acute e spietata ironia, disposto a mettere in discussione tutto – compreso se stesso – per interpretare la realtà. E magari provare a cambiarla. Che differenza c'è fra un tweet dell'«attuale presidente degli Stati Uniti» e un saggio come quelli cui da sempre Jonathan Franzen si dedica fra l'uno e l'altro dei suoi romanzi? Si tratta in entrambi i casi di «micronarrazioni personali e soggettive», eppure puntano in direzioni diametralmente opposte. Se i 280 caratteri con cui Trump bombarda a ogni piè sospinto i suoi follower mirano a semplificare la realtà nel modo più brutale possibile, il saggio letterario produce, o dovrebbe produrre, l'effetto contrario: esplorare, comprendere e illustrare la complessità. È il risultato che, grazie alla sua magistrale scrittura, Franzen ottiene in ognuno dei sedici testi raccolti in questo libro. Testi che, pur toccando una molteplicità di argomenti, sono legati da un evidente filo rosso. Chiunque abbia letto Le correzioni, Libertà o Purity ritroverà in queste pagine la vivace intelligenza dell'autore, la sua volontà di mettersi continuamente in discussione, il suo ostinato desiderio non solo di capire il mondo che lo circonda, ma di cambiarlo per il meglio, anche quando tutto parrebbe indicare che quel mondo stia correndo verso l'apocalisse. E così, col suo stile sempre pacato e meditato, col suo approccio sempre schivo e trattenuto, Franzen finisce per spingersi «alla fine della fine della terra», ad esempio stringendo amicizia con uno degli scrittori americani più radicali e intrattabili degli ultimi decenni, William Vollmann, di cui in queste pagine viene fornito un indimenticabile ritratto, oppure piazzandosi sul ponte di una nave diretta verso l'Antartide, «esposto al vento pungente e agli spruzzi salmastri, lo sguardo fisso nella nebbia o nella luce abbagliante», nella speranza di intravedere un pinguino imperatore. Perché, come

recita il titolo di uno dei piú accorati fra questi saggi, «gli uccelli sono importanti». Gli uccelli infatti, che si tratti di un colibrí che attraversa in volo il Golfo del Messico, di un falco pellegrino che si tuffa in picchiata a trecentosessanta chilometri all'ora o di un albatro che si libra solitario a centinaia di miglia da qualunque altro membro della sua specie, fanno «quello che tutti vorremmo saper fare, ma che ci riesce solo in sogno». Un po' come la letteratura.



Da contrari venti


Vincenzo Salfi

Castelvecchi

Prezzo – 23,50

Pagine – 672

È il luglio 1943 e la guerra non è ancora finita, nonostante in molti incautamente lo credano. In un precario equilibrio sulla linea sottile che separa la parte giusta e quella sbagliata, la razionalità e la follia, l'amore e l'orrore, un ragazzo sceglie di combattere per un fascismo già in frantumi e un altro prova a salvarsi giocando al calcio in un campionato mai entrato negli annali. Un ufficiale del Regio esercito è disposto a tutto per tornare a casa e un agente segreto britannico ordisce il peggiore degli inganni per compiere la sua missione. Intanto su un mondo in decomposizione infuria il vento impetuoso della Storia che tutto travolge e tutto cambia, specie i piani degli esseri umani.



Indian summer

William Dean Howells

Fazi

Prezzo – 18,50

Pagine – 346

Theodore Colville, editore di un giornale in una cittadina di provincia dell'Indiana, è all'apice della carriera quando viene coinvolto in uno scandalo politico. Per recuperare tranquillità? decide allora di vendere la testata e di recarsi a Firenze, città dove anni prima aveva vissuto un amore sfortunato, e lì?, tra i ricordi contrastanti di una giovinezza che sembra ormai perduta, ritrova Mrs Bowen, un tempo la migliore amica della ragazza che in passato lo aveva respinto. Lina Bowen, donna affascinante e ormai vedova, abita con la figlioletta Effie e la bellissima Imogene, una giovane americana che vive in Italia sotto la sua protezione. Colville, nel pieno dei turbamenti della mezza età?, è subito lusingato dal recuperato rapporto con Mrs Bowen e contemporaneamente attratto dal fascino acerbo di Imogene, dalla quale si lascia coinvolgere in una relazione non priva di ombre e dubbi. In una Firenze carica di suggestioni e pervasa da un'atmosfera quasi magica, tra balli in maschera e languide passeggiate lungo l'Arno, Indian Summer mette in scena l'interiorità di un uomo sagace e al tempo stesso malinconico, diviso tra il desiderio di accettare lo scorrere degli anni e il rimpianto per le illusioni e gli slanci giovanili, inseguiti ma impossibili da ritrovare nell'età adulta. Theodore Colville, personaggio dalle sfaccettature indimenticabili, diventa protagonista, suo malgrado, di un triangolo sentimentale, dando vita a una commedia degli equivoci in cui sono i moti del cuore a scandire il fluire del tempo.



L'età straniera

Marina Mander

Marsilio

Prezzo – 16,00

Pagine – 206

Leo non studia molto, ma è bravo a scuola. Non fuma tanto, ma un po' d'erba sì. Ha una madre, Margherita, che lavora come assistente sociale e un padre che è stato matematico, è stato intelligente, è stato vivo l'ultima volta nel mare e poi è scomparso tra le onde con il pigiama e le ciabatte. Leo odia i pigiami, le ciabatte e non si fida più del mare, forse di nessuno. Odia tutte le cose fino a quando nella sua vita non arriva Florin, un ragazzino rumeno che non studia, non ha una casa, non ha madre né padre – o magari sì ma non ci sono – e si prostituisce. Florin si prostituisce e la madre di Leo decide di ospitarlo, sistemandolo nella camera del figlio, perché l'appartamento è piccolo e perché «forse potete farvi bene l'un l'altro». Leo che non ha mai fatto l'amore con nessuno e Florin che fa l'amore con tutti condividono la stessa stanza. Leo pensa di odiare Florin, che comunque è meglio di una cosa, è vivo. Leo è tutto cervello e Florin è tutto corpo: questo pensa Leo, che racconta la storia. La "scimmia" lo chiama, come una delle tre scimmiette: Iwazaru, quella che non parla. In realtà entrambi i ragazzi sono ancora forti di una fragile interezza, perché sono adolescenti e hanno ferite profonde ma corpi e sentimenti giovani. Comincia così, tutta storta, l'avventura del loro viaggio a occidente, fra estraneità e appartenenza: mistico per Leo – in continuo contatto con un tribunale immaginario che cerca di convincerlo di avere ucciso il padre – e fisico per Florin – in balia di uomini violenti in un mondo più violento ancora. Scritto in una lingua immaginifica e ironica, intelligente e musicale, L'età straniera racconta un mondo vocale: è nelle voci che questa storia e tutte le storie si sviluppano – le parole di Florin che mancano, quelle in cui Leo si rifugia.



**Euroconference
CONSULTING**
I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale
[scopri di più >](#)